

DELIBERA N. 239/23/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE
DI UN'INTESA TRA LA SOCIETÀ TIVU' S.r.l. E LA SOCIETÀ DAZN LIMITED**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 settembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, “*Tusma*”);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito, “*ROC*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata dalla delibera n. 710/13/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 519/09/CONS, del 14 settembre 2009, recante “*Verifica del rispetto dei principi di cui all’art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in merito alla costituzione della società TIVÙ S.r.l. da parte delle società RAI S.p.A, R.T.I S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A.*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante l’*“Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”*;

VISTA la delibera n. 223/23/CONS, del 29 settembre 2023, recante “*Chiusura del procedimento per l'accertamento del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2021*” (allegato A);

VISTA la delibera n. 72/22/CONS, del 17 marzo 2022, recante “*Avvio del procedimento per l'adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la comunicazione del 17 luglio 2023 (prot. AGCOM n. 0190873), da parte della società TIVU' S.r.l., nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Sigismondi Alberto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento*, relativa alla “*Scrittura Privata*” stipulata tra TIVU' e DAZN datata 14 luglio 2023, avente ad oggetto la fornitura, da parte di Tivù, di appositi servizi di piattaforma affinché i clienti di DAZN possano accedere all'offerta a pagamento di quest'ultima anche tramite dispositivi certificati Tivùsat (di seguito, “*Progetto*”);

RILEVATO che Tivù non è presente nel SIC e pertanto non consegue ricavi in tale area e che l'Autorità ha condizionato l'approvazione della costituzione di Tivù con la delibera n. 519/09/CONS al rispetto delle seguenti condizioni: “*a) le smart card di Tivù non siano utilizzate per la fruizione di servizi di televisione a pagamento; b) la società Tivù offra ad*

eventuali terzi interessati gli stessi servizi prestati in favore delle Parti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie”;

RILEVATO che DAZN è una società che opera nel SIC, la cui attività è focalizzata nella trasmissione in *streaming* di eventi sportivi; a tale fine, essa gestisce una piattaforma che permette di accedere a contenuti *live streaming* e *on demand* attraverso dispositivi connessi ad Internet, quali, ad esempio, *smartphone*, *tablet* e *smart TV* e consegue in particolare ricavi derivanti da offerte di servizi di media audiovisivi a pagamento;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1.1'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo,

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;

2.1'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

3. la società notificante, *TIVU'*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in Via Di Villa Patrizi, 8, Roma, (C.F. 10153821003), i cui soci di riferimento, con il 48,16% delle quote sociali ciascuno, sono RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (“RAI”) e Reti Televisive Italiane S.p.A. (“RTI”); il restante 3,68% è suddiviso tra Telecom Italia S.p.A., con una quota del 3,5%; l'Associazione TV Locali, con una quota dello 0,09% e l'Associazione Aeranti – Corallo, con una quota dello 0,09%;
- il cui ambito di attività risulta quello di supportare la promozione di un'offerta satellitare, mettendo a disposizione di ogni soggetto interessato un novero di servizi tecnici a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie;
- iscritta al ROC con il n. 21235 dal 20 giugno 2011, in veste di “Fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato”;

- i cui ricavi sono essenzialmente riconducibili alla messa a disposizione di servizi tecnici di piattaforma (e.g. EPG e criptaggio) in favore di fornitori di servizi di media audiovisivi ed alla messa a disposizione di smart card ai produttori di decoder.

4. la società DAZN dalla documentazione in atti, risulta essere:

- a) DAZN Ltd. (già *Perform Investment Ltd.*) – *branch* italiana della società per azioni di diritto inglese con sede secondaria in Italia, avente sede legale in Hammersmith Grove, 12, W67AP, Londra, Regno Unito, e sede secondaria in P.zza San Babila 3, 20122, Milano (C.F. 11510910968 e REA MI-2608245);
 - il cui capitale sociale è detenuto direttamente dalla società DAZN Media Channels Ltd. (già *Perform Media Channels Ltd.*), *private limited company* di diritto inglese, per una quota pari al 65%, e dalla società DAZN Holdco 1 Ltd., *private limited company* di diritto inglese, per la restante quota del 35%;
 - parte del ii) Gruppo DAZN Group Ltd. (già *Perform Group Ltd.*), per il tramite della società iii) DAZN Sports Media Ltd. (già *Perform Sports Media Ltd.*), a sua volta per il tramite della società iv) DAZN Media Services Ltd. (già *Perform Media Services Ltd.*); in ultima istanza, parte del Gruppo i) Access Industries, Inc.;
 - b) opera nel mercato italiano, come parte del medesimo Gruppo, la società Dazn Media Services S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in P.zza San Babila 3, 20122, Milano (C.F. 07066340964 e REA MI-1933121), direttamente controllata DAZN Media Services Ltd. (già *Perform Media Services Ltd.*), iscritta al Roc, con il n. 32235, dal 12 novembre 2018, in qualità di “concessionaria pubblicitaria sul web e di esercente l’editoria elettronica”.
 - c) DAZN è una piattaforma video accessibile tramite *device* connessi ad Internet (quali smartphone, tablet e smart TV) che opera all’estero e in Italia e che, in qualità di fornitore di servizi media audiovisivi, permette di accedere a contenuti, in diretta o differita, scaricandoli o guardandoli *in streaming*. La piattaforma genera fatturato, tra l’altro, tramite abbonamenti annuali o mensili. La Lega nazionale professionisti di serie A ha concluso la procedura di assegnazione dei diritti audiovisivi del campionato di calcio per le stagioni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 assegnando a DAZN i diritti del pacchetto 1 (per un totale di 266 partite in esclusiva su tutte le piattaforme) e del pacchetto 3 (per un totale di 114 partite solo tramite rete Internet), che verranno offerti in visione agli utenti mediante servizi *streaming online* a pagamento
 - d) iscritta al ROC con il n. 36998, dal 29 luglio 2021, in qualità di fornitore di servizi di media lineari su piattaforma digitale terrestre e fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato
 - e) nell’ambito del SIC– il cui valore è stato quantificato dalla delibera n.223/23/CONS, del 29 settembre 2023, in € 18,9 miliardi di euro – ha conseguito ricavi pari allo 0,97% dello stesso;
- 5 Come risulta dagli atti notificati da TIVU’, ai sensi della delibera 256/22/CONS, la comunicazione dell’intesa riguarda:



- la “Scrittura Privata” sottoscritta tra DAZN e Tivù il 14 luglio 2023 avente ad oggetto la fornitura, da parte di Tivù, di appositi servizi di piattaforma affinché i clienti di DAZN possano accedere all’offerta a pagamento di quest’ultima anche tramite dispositivi certificati Tivùsat (“Progetto”), sin dalla prima giornata del campionato di calcio 2023 – 2024, di domenica 20 agosto 2023;
- il Progetto prevede una soluzione tecnica che consente di mettere a disposizione di DAZN un’apposita *smart card* virtuale distinta ed ulteriore rispetto a quella impiegata dai broadcaster gratuiti che si avvalgono della smart card di Tivù.

Si tratta, più in particolare, di:

- a) servizi tecnici per la diffusione di due canali editi da DAZN;
- b) attribuzione di specifiche posizioni in LCN (numerazione automatica dei canali) ed EPG (guida elettronica dei programmi);
- c) fornitura di smart card DAZN (segnatamente, una smart card virtuale univoca “VuA”), installata nei dispositivi certificati Tivùsat predisposti per l’offerta DAZN3;
- d) fornitura del servizio di criptaggio dedicato dei canali;
- il Progetto prevede che Tivù proceda ad aggiornare entro il 31 dicembre 2023 i dispositivi con CAS Nagra Merlin certificati Tivùsat (STB e CAM) per consentire la fruizione dei servizi di DAZN;
- a fronte dell’erogazione dei precitati servizi tecnici di piattaforma, DAZN verserà a Tivù un corrispettivo così strutturato:
 - a) un corrispettivo forfettario una tantum pari a euro 50 mila;
 - b) un ulteriore corrispettivo pari a euro 10 mila per singolo canale;
 - c) un corrispettivo variabile decrescente in funzione del numero di smart card DAZN acquistate dalla stessa DAZN, articolato per scaglioni (segnatamente, sino a 100.000 unità, euro 5,50; da 100.001 a 250.000 unità, euro 5,30 euro; oltre 250.000 unità, euro 5,00 euro);
 - d) un ulteriore componente variabile in misura del 12% dei ricavi generati derivanti dalla sottoscrizione da parte degli utenti DAZN dell’opzione che consente la visione dei canali sui dispositivi certificati Tivùsat.

6. L’Autorità, con comunicazione prot. n. 0207298 del 02/08/2023, notificata a Tivù in pari data, formulava una richiesta di informazioni avente ad oggetto i seguenti aspetti:

1) la natura del rapporto contrattuale con riferimento al profilo degli scambi economici tra Tivùsat e gli utenti finali;

2) la tipologia di ricavi, allo stato consolidati con il metodo del patrimonio netto, e la relativa contabilizzazione, che derivino ad altre Società controllanti codesta società, per effetto degli accordi in vigore con particolare riferimento a quelli citati nel Bilancio consolidato 2022 di RAI che prevedono: da parte di Rai: la fornitura dei servizi di elaborazione e di gestione dell’EPG (Electronic Program Guide), di servizi editoriali e di consulenza, nonché la messa a disposizione di capacità trasmissiva satellitare



funzionale all'offerta dei servizi EPG; da parte di Tivù: fornitura del servizio EPG (Electronic Program Guide) per la piattaforma digitale terrestre e satellitare, del servizio di encryption delle chiavi e la fornitura e gestione delle smart card, la gestione dei servizi di assistenza agli utenti della piattaforma TivùSat e la promozione della piattaforma digitale terrestre e satellitare TivùSat".

3) le modalità di separazione delle smart card tra quelle di Tivù di cui si possono avvalere *broadcaster* gratuiti e la smart card virtuale dedicata all'offerta di DAZN ceduta a quest'ultima a fronte del versamento del relativo corrispettivo per l'attivazione della stessa.

7. In data 6 settembre 2023, con prot. n. 0224035, Tivù ha riscontrato le richieste di informazioni avanzate dall'Autorità chiarendo nel dettaglio quanto segue:

I. Tivù non intrattiene alcun rapporto contrattuale o economico con gli utenti finali, ma è DAZN a fatturare l'opzione ai propri clienti.

II. I risultati economici conseguiti da Tivù vengono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto per cui l'iscrizione nel bilancio consolidato delle società controllanti comporta il consolidamento in bilancio esclusivamente della quota parte dell'utile netto realizzato da Tivù. In proposito si legge *“i ricavi conseguiti da Tivù non rilevano ai fini del conto economico del bilancio consolidato delle sue controllanti e non hanno, quindi, impatti diretti sul livello dei rispettivi ricavi. Quanto agli “accordi citati nel Bilancio consolidato 2022 [di RAI]”, menzionati nella Richiesta di informazioni, si rileva sinteticamente che: “i relativi corrispettivi sono previsti in misura fissa in favore di RAI (cfr. art. 4) ... e posto che quindi è la sola Tivù a fornire i precitati servizi in favore di RAI (e di qualsivoglia altro terzo interessato), non sono previsti corrispettivi in favore della società controllante”*.

III. Quanto alle modalità di separazione tra le smart card Tivù di cui si possono avvalere *broadcaster* gratuiti e la smart card virtuale dedicata all'offerta di DAZN, si rileva che *“la smartcard Tivùsat permette la visualizzazione dei canali Tivùsat senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. Tale smartcard è una smartcard fisica ed è venduta in abbinamento a ciascun dispositivo certificato Tivùsat. L'operatore DAZN è presente sulla piattaforma Tivùsat tramite smartcard virtuale ...che permette la sola visione di ZONA DAZN. Per poter vedere ZONA DAZN l'utente dovrà essere in primis un cliente DAZN con un abbonamento attivo (piano STANDARD o PLUS di DAZN). Sarà quindi possibile aggiungere, con un supplemento mensile, il canale ZONA DAZN direttamente su www.dazn.com/tivusat oppure della propria area “Il mio Account”*.

8. pertanto, all'esito della preistruttoria, il Progetto appare coerente con quanto previsto dalla delibera Agcom n. 519/09/CONS atteso che i servizi che verranno prestati in favore di DAZN saranno messi a disposizione di ogni terzo interessato ad acquisire un

servizio di piattaforma tecnica analogo a quello offerto a DAZN, nel rispetto del principio di parità di trattamento e tenuto conto dei limiti tecnici connessi al numero di VuA residenti negli apparati di cui trattasi;

9. tenuto conto, altresì, che DAZN mantiene la completa ed esclusiva titolarità del rapporto con i clienti che accedono, utilizzando la smart card DAZN, ai suoi contenuti a pagamento per il tramite di Tivùsat, ivi incluse le politiche di prezzo e commerciali e ogni decisione editoriale relativa all'offerta continua ad essere di esclusiva competenza di DAZN;
10. avendo la stessa Tivù comunicato che i corrispettivi riconosciuti da DAZN in favore della stessa -ai sensi e per gli effetti della Scrittura privata – risultano inidonei a determinare variazioni dei ricavi realizzati dalle società controllanti Tivù;
11. tenuto conto che la smartcard virtuale associata all'operatore DAZN non è utilizzabile per fruire dell'offerta gratuita disponibile sulla piattaforma Tivùsat o eventuali altre offerte a pagamento di altri operatori;
12. pertanto, considerate le caratteristiche del Progetto notificato dalla Società, che coinvolge società che operano su livelli differenti della catena del valore, nonché della sua natura non esclusiva, si ritiene che lo stesso, alla luce degli elementi a disposizione, non risulti rilevante nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo anche nell'accezione di pluralismo informativo; ciò premesso, l'Autorità eserciterà un'attenta azione di monitoraggio, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n.265/22/CONS, del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba